



L' errore del medico non interrompe il nesso di causalita' per il decesso dell' infortunato

Data 04 settembre 2008
Categoria medicina_legale

Il decesso per errore medico non esclude la responsabilità del datore di lavoro

Un lavoratore, autista dipendente da una ditta di costruzioni, si feriva contro i tondini di ferro di una recinzione mentre si trovava in un cantiere per la posa di cavi elettrici.

Trasportato in ospedale i medici omettevano di praticare terapia antibiotica, e l' uomo decedeva per gangrena dopo alcun giorni.

La ditta per cui lavorava la vittima eccepiva la propria responsabilità sostenendo la colpa esclusiva dei medici in quanto una tempestiva terapia avrebbe probabilmente evitato la conclusione mortale.

La Corte di Cassazione, però, (Sent. 41943/ 2006) ha represo questa tesi, sostenendo la corresponsabilità della ditta con quella dei medici.

"Nel caso di lesioni personali cui sia seguito il decesso della vittima la colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto al comportamento dell'agente perché questi provocando tale evento (le lesioni) ha reso necessario l'intervento dei sanitari, la cui imperizia o negligenza non costituisce un fatto imprevedibile ed atipico, ma un'ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causale".

La Corte opera poi un certo distinguo: "mentre è possibile escludere il nesso di causa in situazioni di colpa commissiva, nel caso di omissioni di terapie che dovevano essere applicate per impedire le complicanze, l'errore del medico non può prescindere dall'evento che ha fatto

sorgere la necessità della prestazione sanitaria, per cui la catena causale resta integra".

L' Azienda veniva perciò condannata per omicidio colposo in danno di un proprio dipendente.

DZ

Fonte: studiocataldi.it